



## DOCUMENTO SULLA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA DELLA L.R. 34/92

L'entrata in vigore della legge regionale 16.8.2001, n.19 ha comportato sostanziali modifiche all'iter di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti, per cui si ritiene utile ed opportuno esplicitare le seguenti procedure da adottarsi da parte dei comuni:

- a seguito della sostituzione dell'art.26 "Formazione ed adozione del Piano Regolatore Generale" della LR 34/92 introdotta dall'art.2 della L.R. 19/2001, i Programmi di Fabbricazione sono definitivamente equiparati ai Piani Regolatori Generali e quindi assoggettati allo stesso iter di adozione ed approvazione con conseguente obbligo di pubblicazione con le modalità stabilite dal citato art.2 della L.R.19/2001;
- ai sensi dell'art.2 comma 12 della legge regionale in argomento le varianti ai regolamenti edilizi comunali da sottoporre al parere di conformità della Giunta provinciale sono esclusivamente quelle relative a "...omissis...norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e dall'articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 settembre 1989, n.23 e successive modificazioni...omissis";
- ai sensi dal combinato disposto dell'art.1 "modifiche degli articoli 3 e 4 della LR 34/92" e dell'art.3 "Abrogazioni" della citata legge regionale, tutti gli strumenti urbanistici attuativi comunali e non più soltanto quelli d'iniziativa pubblica (P.I.P. , P.E.E.P. e Piani di Recupero), possono essere adottati e approvati dai Comuni, previo parere di conformità della Giunta Provinciale, in variante agli strumenti urbanistici generali.

Alla luce della riduzione dei tempi istruttori e dell'introduzione del silenzio assenso, i Servizi urbanistici delle Amministrazioni Provinciali non saranno forse più in grado di apportare in sede istruttoria contributi correttivi e/o integrativi agli aspetti analitici e tecnico-metodologici così come sin ora in linea generale si verificava.

Infatti presupposto fondamentale ed imprescindibile per garantire istruttorie rapide degli strumenti urbanistici è quello che detti strumenti siano redatti secondo procedure tecnico-metodologiche chiare e coerenti sia negli aspetti analitici che in quelli progettuali: in assenza di detti presupposti gli Uffici competenti potrebbero proporre alle rispettive Giunte la ritrasmissione ai Comuni interessati dei relativi strumenti urbanistici per una loro rielaborazione.

Si precisa comunque che i servizi urbanistici sono a disposizione dei Comuni per preverifiche tecnico-metodologiche prima dell'adozione onde evitare gli inconvenienti di cui sopra.

Per garantire quindi un'istruttoria più rapida ed evitare l'eventualità di un parere non favorevole con conseguente necessità di rielaborazione del Piano, si invitano i Comuni ad una più puntuale e scrupolosa osservanza di quanto contenuto:

- nella LR 34/92, in particolare agli artt. 15 "Contenuti del Piano Regolatore Generale", 16 "Elaborati del Piano Regolatore Generale", 18 "Calcolo del dimensionamento del Piano Regolatore Generale e capacità insediativa teorica", 19 "Zone territoriali omogenee" e 21 "Spazi pubblici per parco, gioco, sport, e attrezzature generali. Distanze minime"
- nel documento regionale "Linee guida per la redazione degli strumenti urbanistici comunali e per il loro adeguamento al P.P.A.R." pubblicato sul supplemento n.20 al BUR n.32 del 29/5/97;
- nei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province sia adottati che approvati.

Ancona, 05/12/2001

Il Comitato tecnico urbanistico  
dell'UPI Marche